



## [Sentenza n. 148 del 2024](#)

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso  
*decisione del 4 luglio 2024, deposito del 25 luglio 2024*  
*comunicato stampa del [25 luglio 2024](#)*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: [ordinanza n. 36 del 2024](#)*

#### **parole chiave:**

FAMIGLIA – IMPRESA FAMILIARE

#### **disposizioni impugnate:**

- artt. 230-*bis*, commi primo e terzo, e 230-*ter* del [codice civile](#)

#### **disposizioni parametro:**

- artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- art. 9 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea \(CDFUE\)](#);
- artt. 8 e 12 della [Convenzione europea dei diritti dell'uomo \(CEDU\)](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale parziale – illegittimità costituzionale in via consequenziale

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, rispetto agli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 117 Cost. oltre che all'art. 9 CDFUE e agli artt. 8 e 12 CEDU, dell'articolo 230-*bis* del codice civile.

Le questioni complessivamente sollevate riguardano l'illegittima esclusione del convivente di fatto – figura definitivamente positivizzata con l'art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 – dalla tutela del lavoro prestato all'interno dell'impresa familiare.

La Corte ha ritenuto le questioni sollevate dal giudice di legittimità **fondate**.

Dopo aver ripercorso le tappe dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto della convivenza di fatto, la Corte ha osservato infatti che la tutela del lavoro del "familiare" – ossia di quella prestazione lavorativa intermedia tra il lavoro subordinato e quello gratuito, svolta da coniugi, parenti o affini dell'imprenditore – è oggi demandata all'art. 230-*bis* del Codice civile.

La norma impugnata **non include, nella definizione di "familiare", il convivente di fatto, il quale tuttavia, alla stregua dei soggetti coniugati od uniti civilmente, vede affievolita la tutela del proprio lavoro in quanto, a causa dell'*affectio maritalis* che**

**lo lega all'imprenditore, vengono meno sia il potere direttivo tipico del lavoro subordinato sia le relative tutele.**

La norma impugnata, al fine di evitare che la prestazione lavorativa del familiare venga inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito, gli riconosce **il diritto di partecipazione nell'impresa nonché al mantenimento.**

**L'esclusione del convivente di fatto da tale misura di tutela risulta, a parere della Corte, violare il suo diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), all'interno di una formazione sociale tutelata costituzionalmente quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.).**

Quanto all'art. 3 Cost., la Corte ne rileva la violazione non perché siano equiparati coniuge e convivente – figure che rimangono distinte – ma per la **contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che tutela il diritto al lavoro, strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare.**

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, terzo comma, cod. civ., **nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».**

Gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 230-*bis* cod. civ. si estendono, in via consequenziale, anche all'articolo 230-*ter* cod. civ., con il quale il legislatore del 2016, dopo aver positivizzato la figura del convivente di fatto, aveva introdotto anche una specifica fattispecie di partecipazione di quest'ultimo all'impresa familiare, seppur attenuata rispetto a quella garantita dall'art. 230-*bis* cod. civ.

**L'ampliamento della tutela apprestata dall'art. 230-*bis* cod. civ. al convivente di fatto rende la tutela attenuata (che la Corte definisce «dimidiata») riconosciuta dall'art. 230-*ter* cod. civ. ingiustificata e discriminatoria, risultandone l'illegittimità costituzionale.**

*Dorinda Caccioppo*